

## TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO

### RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C

Ricorrente: Famoso Adriana nata a Catania il 14/06/1963, C.F. FMSDRN63H54C351U, rappresentata e difesa ai fini della presente procedura dall'avv. Glenda Giardina (c.f. GRDGND85R48C351H) giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso lo studio del suddetto difensore sito in Catania, Corso Italia n. 46 che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al n. di fax. 095/530419. pec [glenda.giardina@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:glenda.giardina@pec.ordineavvocaticatania.it).

Contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – c.a.p. 00153;

Contro: UFFICIO SCOLASTICO DELLA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Catania, Via Pietro Mascagni n. 52 – c.a.p. 95131;

E contro: UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA SICILIA, in persona del dirigente p.t, con sede in Palermo, Via G.Fattori n. 60 – c.a.p. 90146;

E nei confronti: di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Catania per gli anni scolastici 2010/2019, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

### FATTO

La sig.ra Famoso veniva assunta in ruolo il 1°.09.2014 per effetto di scorrimento Graduatoria ad Esaurimento (G.A.E.) degli aspiranti al ruolo, in qualità di docente di scuola primaria, della provincia di Milano.

Ai fini giuridici (coperti da effettivo servizio) alla ricorrente è stato riconosciuto il ruolo con effetto retroattivo dal 1°.09.2010, in virtù della sentenza n. 1712/2017 del 13.04.2017 del Tribunale di Catania.

Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 1°.09.2014, la ricorrente veniva individuata come destinataria di proposta di



contratto individuale di lavoro ex art. 25 del C.C.N.L. comparto scuola del 29.11.2007.

La sig.ra Famoso conveniva e stipulava in Milano con decorrenza giuridica dal 1°.09.2014, contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per posto comune, grado istruzione primaria, con assegnazione sede provvisoria, per l'a.s. 2014/2015, presso l'ambito di Milano e specificatamente presso l' I.C. "VITTORIO – LOCCHI" di Milano.

Terminato l'a.s. 2014/2015, la ricorrente inoltrava domanda di trasferimento per la provincia di Milano per l'anno scolastico 2015/2016, ed all'esito di questa, si assegnava alla docente sede definitiva in Milano, presso l' I.C. "VITTORIO – LOCCHI" di Milano.

Nel mese di giugno 2016, la docente inoltrava domanda di trasferimento interprovinciale, che non veniva soddisfatta; pertanto, la ricorrente chiedeva l'assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare per la provincia di Catania, **con precedenza per assistenza a familiare disabile convivente ex L. 104/90**. Veniva assegnata presso l'Istituto Comprensivo "Dusmet" di Catania per il 2016/2017.

Nel maggio 2017, la docente partecipava alla procedura di mobilità per l'a.s. 2017/2018 indicando 20 preferenze, tutte comprese nell'AMBITO SICILIA; Tuttavia veniva comunicato alla ricorrente che, per l'a.s. 2017/2018, **non** aveva ottenuto il movimento suddetto.

Per il medesimo a.s. 2017/2018 la ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare per la provincia di Catania, **con precedenza per assistenza a familiare disabile convivente ex L. 104/90 che, tuttavia, non veniva soddisfatta**.

Pertanto, la ricorrente è stata costretta a chiedere un periodo di congedo per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 e 2018/2018, e precisamente:

Anno scolastico 2015/2016:

Dal 1/10/2015 al 30/11/2015

Dal 1/12/2015 al 31/1/2016



Dal 1/02/2016 al 30/03/2016

Dal 1/04/2016 al 31/05/2016

Dal 1/06/2016 al 27/06/2016

Anno scolastico 2016/2017:

Dal 2/11/2016 al 1/12/2016

Dal 2/12/2016 al 2/01/2017

Dal 3/01/2017 al 2/02/2017

Dal 3/02/2017 al 5/03/2017

Dal 6/03/2017 al 6/04/2017

Dal 7/04/2017 al 7/05/2017

8/05/2017 al 6/06/2017

Dal 7/06/2017 al 9/06/2017

Anno scolastico 2017/2018:

Dal 06/11/2017 al 6/12/2017

Dal 7/12/2017 al 7/01/2018

Dal 8/01/2018 al 8/02/2018

Dal 9/02/2018 al 9/03/2018

Dal 10/03/2018 al 10/04/2018

Dal 11/04/2018 al 11/05/2018

Dal 12/05/2018 al 13/06/2018

Dal 14/06/2018 al 28/06/2018

\*\*\*\*\*

**La sig.ra Costanzo Eugenia, madre della ricorrente, è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992), ipertesa, affetta da diversi anni da declino cognitivo ingravescente con turbe del comportamento e mnesiche; l'anziana madre (di 85 anni) è, inoltre, non autonoma nella deambulazione disorientata con eloquio ripetitivo, affetta da demenza, da poliartriosi e cardiopatica.**

Pertanto, è stata giudicata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in



grado di compiere gli atti quotidiani. (ex L. 18/80).

La docente è figlia e referente unico che assiste la propria anziana madre Costanzo Eugenia, convivente in Catania, via Musumeci n. 139 e non ricoverata in istituti, a seguito del riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. con i verbali suddetti, dell'handicap grave di quest'ultima.

Infatti la sig.ra Famoso Adriana è l'unico familiare convivente con la madre, che è vedova; **pertanto l'odierna ricorrente è l'unica persona sulla quale la sig.ra Costanzo Eugenia può fare legittimo affidamento per l'assistenza continuativa di cui necessita.**

La ricorrente ha inoltrato ogni anno scolastico domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Catania, la quale non sempre è stata accolta.

*Rebus sic stantibus* la docente, insegnante di ruolo in Milano, ha chiesto un congedo straordinario al fine di provvedere all'assistenza continua ed esclusiva dell'anziana madre, domiciliata in Catania.

Questo le veniva concesso per i periodi suddetti.

Nel maggio del 2018, la ricorrente poneva in essere domanda di mobilità territoriale interprovinciale per l'a.s. 2018/2019, depositata in atti, indicando come preferenze:

- 1 Scuola CTEE86401A PLESSO ELEMENTARE PIGNO
- 2 Scuola CTEE880018 I.C. V.DA FELTRE
- 3 Scuola CTEE881025 MUSCO
- 4 Scuola CTEE8AB01N CD BATTISTI CATANIA
- 5 Scuola CTEE85601B IC VERGA VIAGRANDE
- 6 Ambito SIC0000009 SICILIA AMBITO 0009 (Provincia CT)
- 7 Ambito SIC0000010 SICILIA AMBITO 0010 (Provincia CT)
- 8 Ambito SIC0000007 SICILIA AMBITO 0007 (Provincia CT)
- 9 Ambito SIC0000006 SICILIA AMBITO 0006 (Provincia CT)
- 10 Ambito SIC0000008 SICILIA AMBITO 0008 (Provincia CT)
- 11 Ambito SIC0000014 SICILIA AMBITO 0014 (Provincia ME)
- 12 Ambito SIC0000026 SICILIA AMBITO 0026 (Provincia SR)



13 Ambito SIC0000025 SICILIA AMBITO 0025 (Provincia SR).

E' bene precisare che il modello di tipo informatico di compilazione della domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2018/19, così come quello per l'anno scolastico 2017/18, nell'area riservata al docente del sito del MIUR Istanze Online al punto “*assistito per il quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 5 e 7 della legge 104/92*” non ha consentito alla ricorrente di indicare il possesso del diritto di precedenza della figlia che assiste la madre disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.

E' stato, quindi, illegittimamente impedito alla ricorrente di chiedere di beneficiare del diritto di precedenza vantato per le scuole e ambiti della provincia di Catania elencati in domanda al punto “Preferenze”, determinando anche una disparità di trattamento rispetto ai docenti che ne beneficiano nella mobilità provinciale.

Pertanto, il sistema “istanza online”, come detto, ha formalmente impedito alla ricorrente di compilare il punto relativo alla precedenza prevista dall'art 33, comma 5 e 7 della legge 104/1992, riservato al docente che assiste un familiare disabile in situazione di gravità, ritenendo la casella valida solo per la provincia di titolarità e, quindi, solo per trasferimenti in ambito provinciale.

Nel mese di aprile 2019 la ricorrente ha reiterato la domanda, inserendo altresì l'attestazione ASL legge 104 della madre Costanzo Eugenia (*Attestazione ASL legge 104 Costanzo Eugenia 2018.pdf del 16-07-2018*).

Nonostante ciò, la domanda è stata nuovamente rigettata.

Di qui la necessità per la ricorrente di ottenere un provvedimento cautelare che le consenta di beneficiare della precedenza, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992, in quanto figlia ed unica referente della madre disabile.

Ai fini di una adeguata tutela dei diritti della ricorrente appare necessario un provvedimento d'urgenza che realizzi le ragioni di quest'ultima con immediatezza.

Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta



all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera **grave ed irreparabile**.

\*\*\*\*\*

Con raccomandata dell'11.03.2019, la ricorrente inoltra domanda di trasferimento ai sensi della L. 104 del 5 febbraio 1992, specificando, attraverso gli allegati alla domanda, di avere diritto di precedenza ai sensi della L. n. 104/1992 in quanto referente unico della madre disabile, residente in Catania, versante in documentata situazione di handicap grave.

**Entrambe le suddette domande (sia quella di mobilità territoriale interprovinciale per l'a.s. 2018/2019 che quella di trasferimento dell'11.03.2019) non venivano accolte illegittimamente dall'amministrazione resistente, senza addurre alcuna motivazione.**

**Anche la domanda di mobilità per l'anno scolastico 2019\2020 non veniva accolta.**

Il rigetto è illegittimo per i seguenti:

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

##### **1) FUMUS BONI IURIS**

Preliminarmente si ritiene sussistente il *fumus boni iuris* alla luce dei motivi sopra esposti in quanto è palesemente evidente l'illegittimità del rigetto dell'ultima domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019 della ricorrente, secondo più disposizioni di legge.

È stato ampiamente dimostrato e riconosciuto dal Centro Medico Legale I.N.P.S. di Catania, con i verbali allegati al presente ricorso, che la situazione in cui versa la madre della docente assume la connotazione di **gravità**, in quanto la minorazione fisica, psichica e sensoriale di quest'ultima rende **“necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione.”**, ex art. 3 co. 3 L. 104/1992.

Il noto art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dalla L. n. 53/2000 e successivamente dall'art. 24 co. 1 lettera b) della L. n. 183/2010, riconosce in capo al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista **con continuità**



persona con handicap in situazione di **gravità** il **“diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”**

Codesto articolo non può che ritenersi una norma imperativa, in quanto collocato all'interno di una legge recante i principi dell'ordinamento giuridico in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e dell'autonomia dei disabili ed altresì la promozione della piena integrazione di questi soggetti in ambiti quali la famiglia, la scuola, il lavoro, la società.

Secondo consolidato e maggioritario orientamento della Corte di Cassazione il principio di diritto contenuto nell'art. 33 L. n. 104/1992 è applicabile **“non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.”**(Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 28320 del 18.12.2013), essendo irrilevante, a tal fine, se l'esigenza del lavoratore di assistere con continuità il disabile sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all'epoca dell'inizio dello stesso.

*A fortiori* la *ratio* della legge **“non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest'ultimo un'assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell'assistenza già in atto.”** (TAR Lazio Roma, n. 6609/2008) assolvendo altresì ai principi di solidarietà sociale garantiti dalla nostra Carta Costituzionale (*ex multis* art. 2, art. 3, art. 30, art. 32, art. 38) in favore dei soggetti con disabilità grave **“prevedendosi l'eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione.”** (Ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro).

Nel merito interviene anche il D.lgs. n. 297/94 cosiddetto “T.U. ISTRUZIONE”, il quale all'art. 601 riconosce ai docenti, in virtù degli art. 21 e 33 della L.



104/1992, “**la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.**”

\*\*\*\*\*

Nel caso di specie **la ricorrente, come debitamente documentato in atti, convive con la madre e la assiste in via esclusiva e con continuità; è l'unico familiare convivente con la madre, che è vedova; pertanto è l'unica persona sulla quale la sig.ra Costanzo Eugenia può fare legittimo affidamento per l'assistenza continuativa di cui necessita.**

\*\*\*\*\*

Secondo consolidata giurisprudenza “*la posizione di vantaggio ex art. 33 L. n. 104/1992 si presenta come un vero e proprio **diritto soggettivo**” e la ratio di codesta posizione soggettiva va individuata anche “*nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti.*” (Cassazione civile Sezioni Unite n. 7945 del 27.03.2008).*

La disposizione contenuta nell’art. 33 della legge n. 104/1992, che riconosce **un diritto incondizionato** a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile. [...] è **norma imperativa** e, come tale, **inderogabile**.

Tale disposizione inderogabile di legge è peraltro espressamente richiamata dal T.U. scuola, ed in particolare **dall’art. 601 del d.lgs. n. 297/1994**, secondo cui l’art. 33, nonché l’art. 21, della legge n. 104/1992 si applicano al personale di cui al presente testo unico (comma 1) e che tali norme **comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (comma 2)**” (Ordinanza n. 62/2017 del 31.08.2017 del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro).

Si veda, in tal senso, recente giurisprudenza conforme del Tribunale del Lavoro di Palermo che – in un caso analogo a quello in oggetto – **ha accolto in toto la domanda cautelare, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla valutazione del titolo di precedenza previsto dall’art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/92, ed ha condannato l’Amministrazione resistente a**



**trasferire il ricorrente presso la scuola spettantegli in base al punteggio riconosciuto anche in forza del titolo di precedenza ed in base alle priorità indicate nella domanda di trasferimento (cfr. ordinanza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, del 6.11.2018, in allegato).**

\*\*\*\*\*

Si consideri, altresì, che l'attuale emergenza sanitaria che il mondo intero sta attraversando a causa della pandemia Covid 19 non consente alla odierna ricorrente di affidare l'anziana madre ad una casa di cura o ad una RSA, ove la signora Costanzo rischierebbe di essere contagiata e di morire per avere contratto il Coronavirus.

Per lo stesso motivo, non si può ipotizzare al momento di assumere una badante, cosa – peraltro – assolutamente sconsigliata dal mondo scientifico.

Inoltre, si rileva che l'odierna ricorrente – nell'ipotesi di mancato trasferimento – sarebbe costretta a recarsi in Lombardia, regione d'Italia dove si è registrato il maggior numero di casi di contagio da Coronavirus, e sarebbe costretta a viaggiare con frequenza settimanale per fare ritorno in Sicilia e prestare assistenza alla madre; in tal modo, metterebbe a rischio la salute propria, di tutti i familiari e soprattutto quella dell'anziana madre, che correrebbe un altissimo rischio di contrarre il virus.

Ne deriverebbe la violazione del diritto primario alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione il quale prevede che *“La Repubblica tutela la **salute** come fondamentale **diritto** dell'individuo e interesse della collettività...”*.

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra esposto e debitamente documentato e considerato che ricorrono tutte le condizioni di legge in quanto la docente è figlia e unico referente della madre Costanzo Eugenia affetta da handicap con situazione di gravità ex art. 33 L. n. 104/92, convive con quest'ultima in Catania e la assiste con continuità poiché non è ricoverata in istituti e non vi sono altri familiari, per ragioni oggettive, che possono provvedere all'assistenza, come dichiarato nell'apposito modulo richiesto dal MIUR ed allegato alla domanda



di mobilità la ricorrente chiede che le venga assegnata sede nell'ambito territoriale provinciale di Catania.

## **2)PERICULUM IN MORA**

Parimenti sussistente nel caso di specie è il *periculum in mora*, in quanto il comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta arreca un **pregiudizio imminente ed irreparabile** alla madre gravemente disabile della docente Famoso Adriana, poiché impedisce a quest'ultima di assisterla **continuativamente**.

La notevole distanza fra la città di Catania, attuale residenza della madre disabile con lei convivente, e la città di Milano, attuale sede definitiva di servizio della docente, comporta irrimediabilmente una limitazione *in peius* del livello di assistenza cui il soggetto handicappato ha diritto.

Si riconoscono le ragioni d'urgenza, in materia di mobilità, in ragione dei pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente, che si arrecherebbero sia alla docente che alla madre con disabilità grave (*ex multis* ordinanza n. 1883/17 del Tribunale di Lodi, ordinanza n. 2882/17 del Tribunale di Ravenna sez. Lavoro, ordinanza n. 12060/17 del Tribunale di Cagliari, ordinanza n. 16314/14 del Tribunale di Brindisi).

Il *periculum in mora*, peraltro, si concretizza anche nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato il lavoratore di ottenere la sede richiesta, se non viene riconosciuta la possibilità di ottenere la invocata misura cautelare.

**E' certo che il giudizio verrà definito in un tempo successivo alla predisposizione degli organici 2020/2021; pertanto, la ricorrente perderebbe il giusto diritto ad esprimere la scelta del posto dovutole, poiché quest'ultimo sarebbe oramai indisponibile.**

La Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene ottenibile il provvedimento di urgenza, ogni qual volta il provvedimento datoriale illegittimo: *"...consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione dei diritti di natura personalistica, sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi ancora sia leso il bene*



concreto della professionalità nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”” (cfr Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14443 del 6/11/2000).

Sempre ai fini del riconoscimento dell'esistenza del *periculum in mora*, si evidenzia che, tenuto conto delle spese di viaggio, la ricorrente dovrà sostenere notevoli esborsi aggiuntivi, a causa dell'illegittimo mancato trasferimento di sede di lavoro, lavorando in altra provincia con uno stipendio (quello di docente della scuola primaria), tra i più bassi d'Europa.

Anche sotto tale aspetto vi è assoluta irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente subirebbe a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

**La durata, anche fisiologica, di un giudizio di cognizione ordinario aggraverebbe la posizione in cui versa la ricorrente vista l'imminenza dell'inizio del nuovo a.s. 2020/2021.**

Pertanto,

### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia

**IN VIA CAUTELARE D'URGENZA**, ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ex ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C. ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte

### **VOGLIA**

A) Ritenere e dichiarare il diritto di precedenza ex art. 33 della L. n. 104/92 ed ex art. 601 del D.lgs. n. 297/94 della ricorrente nella procedura di mobilità interprovinciale per cui è causa;

B) per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di assegnare alla ricorrente una sede presso l'ambito territoriale per la provincia di Catania dall'anno scolastico 2020/2021, specificatamente con riferimento alle seguenti preferenze, nell'ordine che



segue:

- 1 Scuola CTEE86401A PLESSO ELEMENTARE PIGNO
  - 2 Scuola CTEE880018 I.C. V.DA FELTRE
  - 3 Scuola CTEE881025 MUSCO
  - 4 Scuola CTEE8AB01N CD BATTISTI CATANIA
  - 5 Scuola CTEE85601B IC VERGA VIAGRANDE
  - 6 Ambito SIC0000009 SICILIA AMBITO 0009 (Provincia CT)
  - 7 Ambito SIC0000010 SICILIA AMBITO 0010 (Provincia CT)
  - 8 Ambito SIC0000007 SICILIA AMBITO 0007 (Provincia CT)
  - 9 Ambito SIC0000006 SICILIA AMBITO 0006 (Provincia CT)
  - 10 Ambito SIC0000008 SICILIA AMBITO 0008 (Provincia CT)
  - 11 Ambito SIC0000014 SICILIA AMBITO 0014 (Provincia ME)
  - 12 Ambito SIC0000026 SICILIA AMBITO 0026 (Provincia SR)
  - 13 Ambito SIC0000025 SICILIA AMBITO 0025 (Provincia SR)
- 11) O in ogni altro istituto dell'ambito provinciale di Catania.

C) Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, da distrarre al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.

### **E VISTO**

Che l'esito favorevole del giudizio non dovrebbe pregiudicare il diritto di altri docenti ma tuttavia, per scrupolo difensivo, dato il rilevante numero di destinatari docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale per l'ambito provinciale di Catania e considerata la difficoltà di identificare tutti, si chiede di essere autorizzati alla notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ad i controinteressati attraverso la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale Provinciale di Catania, specificatamente nella pagina creata *ad hoc* per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.



Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e che la ricorrente si avvale dell'esenzione ai sensi del d.l. n. 98/2011 e della L. n. 111/2011, come da dichiarazione che si allega.

Si allegano:

- 1) Sentenza n. 1712/2017 del 13.04.2017 del Tribunale di Catania;
- 2) Contratto di lavoro stipulato tra la ricorrente e l'amministrazione datrice di lavoro;
- 3) Verbale del Centro Medico Legale I.N.P.S. di Catania per accertamento handicap ex L. n. 104/1992, art. 3 comma 3, della sig.ra Costanzo Eugenia;
- 4) Stato di famiglia;
- 5) Certificato di residenza di Famoso Adriana;
- 6) Certificato di residenza di Costanzo Eugenia;
- 7) Domanda di mobilità territoriale interprovinciale per l'a.s. 2018/2019;
- 8) Domanda di trasferimento dell'11.03.2019 ai sensi della legge 104/1992;
- 9) Ordinanza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, del 6.11.2018;
- 10) Domanda di mobilità territoriale interprovinciale per l'a.s. 2019/2020;
- 11) Dichiarazione reddituale.

Catania. 28.04.2020

Avv. Glenda Giardina



## PROCURA ALLE LITI


Con la presente procura alle liti, io sottoscritta Famoso Adriana, nata a Catania il 14 giugno 1963 (cod. fisc. FMSDRN63H54C351U), nomino mio procuratore e difensore, con tutte le facoltà di legge, l'Avvocato Glenda Giardina (cod. fisc. GRD GND 85R48 C351H) e la delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio contro il MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sezione Lavoro.

A tal fine, conferisco al nominato procuratore ogni più ampio potere di legge, nessuno escluso, ed eleggo domicilio presso il suo Studio in Catania, Corso Italia 46, nonché domicilio digitale alla sua pec [glenda.giardina@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:glenda.giardina@pec.ordineavvocaticatania.it).

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 da me conosciuto.

Catania li,

Adriana Famoso



E' vera ed autentica la firma



## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avvocato Glenda Giardina dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.





TRIBUNALE DI CATANIA

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE  
SECONDO LE MODALITÀ  
CARTOLARI PREVISTE DALL'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 18/2020**

Proc. n. 3848/2020 R.G.L.;

Il Giudice del Lavoro,

visto D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e ss. Provvedimenti;

ritenuto che occorre assegnare alle parti congruo termine per lo scambio ed il deposito di note;

**P.Q.M.**

**FISSA / CONFERMA** per la trattazione della causa l'udienza del 1 luglio 2020 ;

**DISPONE** che la stessa si svolga secondo le modalità “cartolari” previste dall'art. 83, comma 7, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dunque senza la presenza fisica del difensori, ma mediante lo scambio ed il deposito di note scritte;

**INVITA** la/e parte/i convenuta/e di costituirsi telematicamente entro le ore 13.00 del terzo giorno antecedente a quello indicato per l'udienza, come sopra specificato;

**ONERA** parte ricorrente di notificare con urgenza alle controparti, oltre al ricorso, anche il presente decreto entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento anche mezzo PEC e di documentare mediante deposito telematico le prescritte notificazioni (per le notifiche PEC, sarà necessario il deposito dei file *eml* di avvenuta consegna ed accettazione e dell'estratto del registro pubblico – REGINDE o INIPEC – utilizzato per l'individuazione dell'indirizzo PEC della convenuta);

**AVVISA** le parti che sarà redatto verbale telematico dell'udienza e che vengono **fissati i seguenti termini:**

- 1) **termine di gg. 3 per la parte ricorrente**, decorrente dalla data di udienza, per lo scambio con la controparte (mediante invio PEC al Procuratore della stessa, da documentare mediante deposito telematico dei file *eml* di avvenuta consegna ed accettazione) ed il deposito telematico di note scritte, contenenti istanze e conclusioni, oltre ad eventuali controdeduzioni alle difese di controparte;
- 2) **termine di gg. 3 per la parte convenuta**, decorrente dalla scadenza del superiore termine, per lo scambio con la controparte (mediante invio PEC al Procuratore della stessa, da documentare mediante deposito telematico dei file *eml* di avvenuta consegna ed accettazione) ed il deposito telematico di note



scritte, per replicare, ove occorra, alle note scritte sub 1) e formulare istanze e conclusioni;

**AVVISA** le parti che, scaduti i termini sopra indicati, verranno adottati fuori udienza i provvedimenti del caso e che in caso di mancato deposito di note manifestanti l'interesse alla definizione della causa verrà emessa dichiarazione di non luogo a provvedere;

**RISERVA** la fissazione dell'udienza di merito all'esito del procedimento cautelare.

Si comunichi.

Catania 01/06/2020

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Mario Fiorentino





TRIBUNALE DI CATANIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE - Lavoro

## DETERMINAZIONE MODALITA' UDIENZA CARTOLARE

proc. n. 3848 / 2020

Il Giudice del lavoro,

visto l'art. 221 della legge n. 77 del 17 luglio 2020 pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020;

visto il comma 4 del richiamato art. 221 c. 4 che prevede: *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e dà alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*;

ritenuto, in particolare, che nel caso a mano può procedersi allo svolgimento dell'udienza secondo le suddette modalità;

ritenuto che deve assegnarsi alle parti un termine come infra specificato per lo scambio e il deposito telematico di note scritte;

P.Q.M.

**DISPONE** che l'udienza già fissata del **18/11/2020** si svolga secondo le modalità cartolari previste dall'art. 221 c. 4 della l. n. 77/2020, e dunque senza la presenza fisica;

**ASSEGNA** a tal fine alle parti termine **sino alle ore 13.00 del quinto giorno antecedente** a quello dell'udienza sopra indicata per lo scambio e il deposito telematico delle note, secondo quanto indicato in parte motiva;

**INVITA** le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

**AVVISA** le parti che sarà redatto verbale telematico dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

**AVVISA** le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti dall'udienza, al fine dell'adozione – ove ne ricorrano i presupposti – dei provvedimenti previsti dal primo comma **dell'articolo 181 c.p.c.**

Si comunicati.

Catania, lì venerdì 9 ottobre 2020

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Mario Fiorentino





# TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile – Lavoro

VERBALE UDIENZA “CARTOLARE”

*ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18*

Il giorno 04/09/2020, il Giudice dott. Mario Fiorentino procede allo svolgimento dell'udienza cartolare *ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18* nella causa iscritta al n. 3848/2020 R.G.L;

promossa da:

FAMOSO ADRIANA, COD FISC. FMSDRN63H54C351U, con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti GIARDINA GLENDA , elettivamente domiciliato come in atti;

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA , COD FISC. 80185250588 , con il Patrocinio dell'Avv.to AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato come in atti;

RESISTENTE/I

\_\_\_\_\_

Il Giudice,

rilevato che occorre comprendere, ai fini del periculum, per quanto concerne la domanda cautelare, se parte ricorrente abbia ricevuto anche per l'a.s. 2020/2021 l'assegnazione provvisoria nelle sedi viciniori a quella di residenza del disabile assistito; ritenuto, in ogni modo, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soggetti controinteressati, la quale non può essere disposta nelle modalità di cui all'art. 151 c.p.c., ma eventualmente, su richiesta della parte da rivolgersi al Capo dell'Ufficio ed al sussistere dei presupposti, mediante pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.*;





ritenuto, cionondimeno, opportuno fissare entro tempi ristretti l'udienza per la discussione del merito, tenuto conto della natura delle questioni poste;

P.Q.M:

RIGETTA la richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c.;

ORDINA l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soggetti controinteressati, avuto riguardo alle procedure di mobilità indicate in ricorso, eventualmente da svolgersi, mediante istanza di parte e previa autorizzazione del Capo dell'ufficio, mediante pubblici proclami;

INVITA parte ricorrente a documentare l'eventuale assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/2021, ai fini della valutazione della persistenza dell'interesse alla domanda cautelare;

FISSA per la discussione, anche per il merito della causa, l'udienza del 18.11.2020, ore 9,30, con termine per note fino a 10 gg. prima.

Si comunichi

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Dott. Mario Fiorentino

